Spedizione in abbonamento postale **Anno 99° — Numero 96**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 aprile 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare.

MEDAGLIA DI BRONZO

BOIANI Walter, aviere scelto motorista — Motorista di aereo da bombardamento partecipava a numerosi voli su munite basi nemiche ed a scorte convogli in mare aperto, contribuendo validamente al buon esito delle azioni Dava ripetutamente prova di coraggio e noncuranza del pericolo — Cielo dell'A S I, 1° marzo 1941 9 gennaio 1943

BELLAZZI Mario, aviere scelto motorista. — Motorista di aereo da bombardamento partecipava a numerosi voli su munite basi nemiche ed a scorte convogli in mare aperto, contribuendo validamente alla buona riuscita delle azioni Dava costante prova di abnegazione e coraggio — Cielo dell'Africa settentrionale, 26 maggio 1942 9 gennaio 1943

CANGIANO Giuseppe, aviere scelto motorista — A bordo di apparecchio da bombardamento, svolgeva intensa attività di volo distinguendosi sempre per fermezza e coraggio Durante una ricognizione per ricerca di formazione navale, rimasto colpito l apparecchio, coadiuvava efficacemente il capo equipaggio nel difficile volo di ritorno alla base — Cielo del Mediterraneo, 24 settembre 1941 26 ottobre 1942

(1965)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1958, n 355.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 39 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

Animati dalla volontà di collaborare nel campo sociale;

Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali in vigore nel territorio della altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima;

Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DEFINIZIONI E APPLICAZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

1) « territorio » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda del Nord;

2) « cittadino » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;

3) « legislazione » significa, a seconda dei casi, la legislazione in vigore nel territorio dell'una o della altra Parte contraente come specificata nell'articolo 2, ed i riferimenti alla legislazione dell'una e dell'altra Parte saranno interpretati in conformità;

4) « autorità competente » ed « organismo di assicurazione » significano, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro del Lavoro e dell'Assicurazione Nazionale per l'Irlanda del Nord;

5) « lavoratore » significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; « occupazione » significa occupazione in qualità di lavoratore, e « occupare » e « datore di lavoro » si riferiscono a tale occupazione;

6) « pensione di vecchiaia » significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione specificata alla lettera *a*), numero 1, del paragrafo 1) dell'articolo 2.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

a) per quanto riguarda il Regno Unito:

I) alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) e alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tale legge, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, e malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;

II) alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro (Irlanda del Nord), concernente un regime di assicurazione relativo a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alla legislazione:

I) sull'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

III) sull'assicurazione contro le malattie;

IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi;

V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;

VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto e di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V;

VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applicherà ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo.

3. La presente Convenzione non si applicherà agli atti legislativi che potranno essere emanati per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti contraenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

1. I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

2. Salvo quanto stabilito nei capitoli III e IV del titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.

Articolo 4

La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri dell'una o dell'altra Parte contraente.

Articolo 5

1. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o della altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applicherà la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte.

2. *a*) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nel territorio dell'altra Parte, si applicherà a tale cittadino la legislazione della prima Parte come se fosse occupato nel territorio di quest'ultima, purchè la durata della sua occupazione in tale territorio si presuma non debba superare i sei mesi.

Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla persona interessata si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione.

b) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente, nei

suoi confronti si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale come se fosse occupato in tale territorio.

3. Le Autorità competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone.

4. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per quanto riguarda la malattia, la maternità, l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sarà considerato:

a) per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternità, come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte;

b) per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia o lesione professionale determinatesi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subìta nel territorio dell'altra Parte.

5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2) del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternità ai sensi di detta legislazione, sarà considerata come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte.

6. Per l'applicazione dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo per prestazioni di maternità e prestazioni in denaro di maternità si intendono nei riguardi della legislazione del Regno Unito, le prestazioni di maternità diverse dall'assegno di parto a domicilio.

Articolo 6

Fermo quanto disposto all'art. 4:

a) quando un cittadino italiano, occupato al servizio del Governo italiano ed assicurato ai sensi della legislazione italiana, è inviato nel territorio dell'Irlanda del Nord, nei suoi confronti si applica la legislazione italiana, come se fosse occupato nel territorio italiano, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'articolo 5;

b) quando un cittadino del Regno Unito e Colonie. occupato nel servizio civile dell'Irlanda del Nord e assicurato ai sensi della legislazione del Regno Unito, e inviato nel territorio italiano, nei suoi confronti si applica la legislazione in vigore nell'Irlanda del Nord, come se fosse occupato nel territorio dell'Irlanda del Nord, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'articolo 5;

c) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, cui non si applicano le disposizioni delle lettere *a*) o *b*) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli è occupato.

Articolo 7

1. Ai fini del presente articolo « nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte » significa a seconda dei casi:

a) nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel territorio come definito nel paragrafo 1) dell'articolo 1, del Regno Unito o aeromobile registrato nel Regno Unito il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi è più di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio;

b) nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile registrato in Italia.

2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applicherà nei suoi confronti la legislazione di questa Parte come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalità, residenza e domicilio.

3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applicherà nei suoi confronti la legislazione della prima Parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aeromobile fossero una nave o un aeromobile della prima Parte; la persona che pagherà la remunerazione sarà considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione.

4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte che è od è stato impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sarà considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'ultima Parte.

5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una Parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalità che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave.

6. Le Autorità competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPITOLO I
Prestazioni in caso di disoccupazione, di malattia (compresa la tubercolosi) e di maternità

Articolo 8

1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente, che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra, avranno diritto, unitamente alle persone ri-

conosciute a carico, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio si sono trasferiti, a condizione che:

a) siano stati assicurati secondo la legislazione di tale Parte;

b) lo stato di disoccupazione o il parto si siano verificati o nel caso di prestazioni per malattia, questa sia stata contratta dopo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria nello stesso territorio;

c) raggiungano le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni nei confronti della legislazione della Parte contraente nel cui territorio si sono trasferiti; a questo scopo qualunque periodo durante il quale essi sono stati assicurati ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come periodo durante il quale gli stessi cittadini fossero stati assicurati ai sensi della legislazione della seconda Parte e qualunque contributo versato (o accreditato) in loro favore ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come se fosse stato versato o accreditato ai sensi della legislazione della seconda Parte salvo quanto disposto all'articolo 22.

2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non possono in nessun caso restringere qualsiasi diritto che detti cittadini, nonchè le persone riconosciute a carico, possano avere ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio essi si sono trasferiti.

3. I cittadini dell'una o dell'altra Parte che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra al solo scopo di essere curati di una malattia insorta o di una lesione subita prima che essi lasciassero il territorio della prima Parte, continueranno ad avere diritto e riceveranno le prestazioni in denaro a carico dell'Organismo assicuratore della Parte dal cui territorio provengono, durante il periodo in cui si trovano nel territorio della seconda Parte e per la durata che sarà loro concessa da detto Organismo assicuratore.

4. Qualora una donna che sia cittadina o moglie di un cittadino dell'una o dell'altra Parte partorisca nel l'uno o nell'altro territorio, le prestazioni in denaro di maternità diverse, nei riguardi della legislazione del Regno Unito, dall'assegno di parto a domicilio le saranno pagate dall'Organismo di assicurazione della Parte ai sensi della cui legislazione la donna o, nel caso che la prestazione sia richiesta in base all'assicurazione del marito, il marito versa i contributi al momento del parto o versò per l'ultimo i contributi prima di esso.

Capitolo II

Prestazioni per malattia di lunga durata e di invalidità

Articolo 9

1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia stato assicurato, secondo la legislazione del Regno Unito, per le prestazioni di malattia di lunga durata e, secondo quella della Repubblica Italiana, per le prestazioni di invalidità, i periodi durante i quali il cittadino è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati) ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte sono sommati, salve le disposizioni di cui all'articolo 22, allo scopo di determinare il diritto alla prestazione.

2. Tale prestazione è a carico dell'Organismo di assicurazione competente della Parte la cui legislazione si applicava al cittadino al momento in cui la malattia di lunga durata o la sua invalidità è stata per la prima volta accertata sanitariamente.

Articolo 10

Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni nel termine massimo di un anno il pagamento, della prestazione sarà ripreso dall'Organismo di assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purchè lo stato di malattia di lunga durata o di invalidità sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione della prestazione.

Articolo 11

Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.

Articolo 12

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per il controllo medico e amministrativo dei beneficiari di una prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione di invalidità ai sensi del presente capitolo.

Articolo 13

Agli effetti del presente Titolo « prestazioni per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito » significa:

a) prestazione di malattia, rispetto a un periodo di interruzione dell'occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione, che diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni;

b) prestazione di malattia il cui pagamento è ripreso secondo le condizioni stabilite all'articolo 10.

Capitolo III

Pensioni di vecchiaia

Articolo 14

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale sia stato assicurato per la vecchiaia ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, presenti domanda di pensione all'Organismo di assicurazione di una Parte, tale Organismo avvertirà quello dell'altra Parte. In tali casi ciascun Organismo di assicurazione:

a) allo scopo di decidere se detto cittadino abbia diritto alla pensione ai sensi della legislazione nazionale considererà, agli effetti della legislazione nazio-

nale, il periodo durante il quale egli è stato assicurato ai sensi della legislazione dell'altra Parte e considererà altresì come versati (o accreditati) a suo favore, agli effetti della legislazione nazionale, i contributi versati (o accreditati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte, salve le disposizioni di cui all'articolo 22;

b) se da tale esame risulterà che il suddetto cittadino ha diritto ad una pensione ai sensi della legislazione nazionale, procederà al calcolo della pensione dovuta nel modo seguente: calcolerà in primo luogo la pensione che sarebbe spettata al cittadino interessato ai sensi della legislazione nazionale qualora tutti i contributi versati (o accreditati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte fossero stati versati o accreditati ai sensi della legislazione nazionale. La pensione effettivamente dovuta all'interessato da ciascun Organismo di assicurazione sarà quella quota che si trova con l'intera pensione, come sopra calcolata, nello stesso rapporto in cui il totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati) i contributi a suo favore, ai sensi della legislazione nazionale, si trova col totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati) i contributi ai sensi della legislazione di entrambe le Parti.

2 Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo:

a) la espressione contenuta nello stesso paragrafo « contributi versati (o accreditati) in favore di un cittadino » dovrà essere intesa come contributi versati (o accreditati) in favore del marito di una cittadina quando questa chieda una pensione di vecchiaia sulla base dell'assicurazione del marito;

b) i contributi versati (o accreditati), in favore di un cittadino dell'una o dell'altra Parte ai sensi della legislazione del Regno Unito, che sono considerati come versati (o accreditati) ai sensi della legislazione della Repubblica Italiana, saranno inclusi, nel calcolo della pensione ai sensi di tale legislazione, come se fossero stati versati nella misura media dei contributi effettivamente versati (o accreditati) in favore di detto cittadino ai sensi della legislazione medesima.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo sarà tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33.

4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte potrà avere diritto a ricevere, ai sensi dei precedenti paragrafi, sia una pensione dall'Organismo di assicurazione di una Parte, sia pensioni dagli Organismi di assicurazione di ambedue le Parti.

Articolo 15

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritto ad una prestazione ai sensi dell'articolo 14 può scegliere di non avvalersi delle disposizioni di detto articolo. In tal caso le prestazioni, alle quali egli ha diritto ai sensi della legislazione di ciascuna Parte, saranno a lui pagate separatamente da ciascun Organismo di assicurazione competente, prendendo in considerazione soltanto i periodi durante i quali detto cittadino è stato assicurato secondo la propria legislazione ed i contributi versati (o accreditati) secondo la stessa legislazione.

2. Lo stesso cittadino avrà diritto ad esercitare una nuova opzione tra l'avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 14 e quelle di cui al presente articolo ogni qualvolta vi abbia interesse.

Articolo 16

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia diritto a una pensione di vecchiaia acquisita ai sensi della legislazione di una Parte, riceverà tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo le norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.

CAPITOLO IV

Prestazioni alle vedove e agli orfani

Articolo 17

Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenute negli articoli 14 e 16 si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica Italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.

CAPITOLO V

Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, di malattia o lesione professionale

Articolo 18

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente abbia diritto ad una prestazione, incluso qualsiasi aumento per essa previsto o qualsiasi assegno addizionale ai sensi della legislazione di una Parte per quanto concerne un infortunio sul lavoro, una malattia o una lesione professionale, e tali prestazioni gli fossero negate per la sua assenza dal territorio della stessa Parte detto cittadino avrà diritto e potrà ricevere tali prestazioni anche per tutto il tempo in cui rimarrà nel territorio dell'altra Parte.

2. Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per gli accertamenti medici, per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una delle suddette prestazioni.

CAPITOLO VI

Disposizioni relative al pagamento delle prestazioni

Articolo 19

1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte contraente, il pagamento di una prestazione, o di una maggiorazione di prestazione per persone riconosciute a carico diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 2), è subordinato alla residenza di tali persone nel territorio di detta Parte, la stessa prestazione o maggiorazione di prestazione saranno pagate anche se le persone riconosciute a carico si trovino nel territorio dell'altra Parte.

2. Nel caso in cui una prestazione o una maggiorazione di prestazione fossero previste per un bambino, ovvero per una persona riconosciuta a carico che ha cura di un bambino, e subordinate alla residenza del

bambino stesso in un territorio, la prestazione o la maggiorazione saranno corrisposte anche se il bambino risieda nell'altro territorio.

Articolo 20

1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai Capitoli II, III IV e V del presente Titolo una prestazione sia pagabile da parte di un Organismo di assicurazione di una Parte contraente ad una persona che si trova nel territorio dell'altra Parte, il pagamento di detta prestazione è eseguita dal competente Organismo di assicurazione di tale Parte come agente del primo Organismo:

a) per quanto riguarda il Regno Unito nel caso di

I) prestazioni per malattia di lunga durata;

II) pensioni di vecchiaia;

III) prestazioni alle vedove e agli orfani;

IV) rendite per infortunio sul lavoro o per malattie o lesioni professionali (incluse le rendite ai superstiti) concesse a titolo definitivo;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana nel caso di:

I) pensioni di invalidità;

II) pensioni di vecchiaia;

III) rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali (incluse le rendite ai superstiti).

2. In tutti gli altri casi la prestazione sarà pagata, alla persona che ha diritto a riceverla, dall'Organismo di assicurazione debitore.

Articolo 21

1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera *a*) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte *una tantum*, a mensilità posticipate.

2. Le questioni sorgenti in merito al diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera *a*) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorità competente del Regno Unito dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorità, senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sarà definitiva

Articolo 22

Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente, fossero stati versati (o accreditati) contributi per uno stesso periodo, sarà tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1) lettera *c*) del l'articolo 8, del paragrafo 1) dell'articolo 9 o del paragrafo 1) dell'articolo 14, soltanto dei contributi versati (o accreditati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 23

Le Autorità competenti:

1) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;

2) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;

3) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 24

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si forniranno l'un l'altro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.

Articolo 25

1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione di tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.

2. E' abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorità diplomatiche e consolari, di certificati e altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 26

Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmetterà, appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.

Articolo 27

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro e con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 28

Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente o una delle persone riconosciute a carico, presenta all'Autorità competente di una di dette Parti o agli Organismi di assicurazione in applicazione della presente Convenzione, potrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Articolo 29

1. Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste dalla presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.

2. Quando l'Organismo di assicurazione di una Parte contraente abbia effettuato, ai sensi della presente Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale Organismo potrà ritenersi liberato dalla sua obbligazione verso il primo Organismo

quando quest'ultimo sarà stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.

Articolo 30

Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Articolo 31

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 32, in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.

Articolo 32

Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione divengono pagabili per effetto delle disposizioni della stessa Convenzione, saranno corrisposte a partire dalla data nella quale esse divennero pagabili, qualora per esse sia presentata, entro detto periodo, regolare domanda e sia fornita una dichiarazione relativa al ritiro dell'occupazione; nel caso in cui la domanda e la dichiarazione non siano presentate entro detto termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 31.

Articolo 33

1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, abbia lasciato il territorio, come definito al paragrafo 1), del Regno Unito prima del 5 luglio 1948 ed abbia precedentemente ricevuto uno o più pagamenti per pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito, avrà diritto, se trovasi in Italia, a percepire tale pensione nella misura spettantegli ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo ed alle stesse condizioni come se egli si trovasse in detto territorio, purchè fornisca prova soddisfacente di identità.

2. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte abbia lasciato detto territorio prima del 5 luglio 1948 e avesse potuto, se non si fosse assentato dallo stesso territorio, ricevere, prima di tale data, pagamenti per pensioni di vecchiaia ai sensi della richiamata legislazione, avrà diritto a percepire tale pensione secondo le norme stabilite al paragrafo 1) del presente articolo, purchè, prima di lasciare l'anzidetto territorio, siano stati versati direttamente o per suo conto, successivamente al 1° luglio 1940, uno o più contributi nell'assicurazione per vecchiaia o, nel caso di una pensione il diritto alla quale sia stato acquisito, da una donna sposata, in virtù dell'assicurazione del proprio marito, siano stati versati contributi da o per conto del marito

3. L'ammontare della pensione pagabile ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo sarà determinato come segue:

a) se la pensione era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, l'ammontare sarà uguale a quello dovuto nel territorio medesimo nel momento in cui la pensione fu pagata l'ultima volta;

b) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, a causa di mancata o ritardata presentazione della domanda, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello cui il pensionato avrebbe avuto diritto al momento della sua partenza dal medesimo territorio;

c) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato l'anzidetto territorio perchè l'interessato o, nel caso di una donna pensionata a seguito dell'assicurazione del marito, il marito medesimo non aveva a quell'epoca raggiunto l'età pensionabile, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello che sarebbe stato pagato qualora lo stesso interessato (o il marito a seconda del caso) fosse rimasto nello stesso territorio fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte, assicurato ai sensi della legislazione del Regno Unito ha lasciato l'anzidetto territorio prima del 5 luglio 1948 ed ha raggiunto l'età pensionabile dopo tale data avrà diritto a che i contributi che furono versati (o accreditati) a suo favore, dopo il 1° luglio 1940, ai sensi della stessa legislazione, siano presi in considerazione allo scopo di determinare il diritto alla pensione ai sensi della presente Convenzione purchè, entro il periodo di copertura stabilito dalla già citata legislazione, egli sia divenuto assicurato ed abbia continuato ad esserlo, fino al 5 luglio 1948, ai sensi della legislazione italiana.

Articolo 34

Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni alle vedove ed agli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.

Articolo 35

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà conferire un diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1) del presente articolo, qualora una prestazione — escluse quelle liquidate nel loro valor capitale — sia pagabile, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, per un evento per il quale le prestazioni stesse sono prevedute dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente, la prestazione stessa sarà pagata nonostante che l'evento per il quale essa è richiesta si sia verificato prima della data di entrata in vigore della Convenzione; e a questo proposito:

a) qualsiasi prestazione che sia stata sospesa o mai concessa per mancata richiesta o a causa dell'assenza dell'interessato dal territorio dell'una o dell'altra Parte, sarà corrisposta o liquidata e pagata, a seconda dei casi, a partire da detta data ed ai sensi delle disposizioni della Convenzione;

b) qualsiasi prestazione che sia stata già calcolata sarà, se necessario, nuovamente calcolata, in base alle disposizioni della Convenzione, a partire da detta data, purchè non sia stata già liquidata nel suo valor capitale.

3. I periodi per i quali un cittadino dell'una o dell'altra Parte è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati) a suo favore prima della data di entrata in vigore della Convenzione, saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni della Convenzione medesima, salvo quanto disposto nell'articolo 33.

Articolo 36

1. Le Parti contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere nell'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.

2. Se tali questioni non potranno essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

3. La decisione del Collegio arbitrale o dell'Arbitro, a seconda dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.

Articolo 37.

Le Parti contraenti concluderanno, se necessario, uno o più accordi basati sui principi della presente Convenzione allo scopo di completare le disposizioni in essa contenute.

Articolo 38

Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di dette disposizioni.

Articolo 39

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Londra appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 40

La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli.

Fatta in duplice esemplare a Roma il 29 gennaio 1957 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede.

Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
ASHLEY CLARKE

Per la Repubblica Italiana
DINO DEL BO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic on social insurance in Northern Ireland and Italy.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic,

Being resolved to co operate in the social field,

Affirming the principle that the nationals of one Contracting Party should receive under the social insurance schemes in operation in the territory of the other equal treatment with the nationals of the latter,

Desirous of giving effect to this principle and further of making arrangements whereby, in certain cases, the benefits of the social insurance schemes of each Contracting Party shall be granded to persons in the territory of the other,

Have agreed as follows:

PART I

DEFINITION AND APPLICATION

Article 1

For the purpose of the present Convention

(1) « territory » means, in relation to the United Kingdom, Northern Ireland, and, in relation to the Italian Republic, Italy;

(2) « national » means, in relation to the United Kingdom, a citizen of the United Kingdom and Colonies, and, in relation to the Italian Republic, an Italian citizen;

(3) « legislation » means, according to the context, the legislation in force in the territory of one (or the other) Contracting Party which is specified in Article 2, and references to the legislation of one (or the other) Contracting Party shall be construed accordingly.

(4) « competent authority » and « insurance authority » mean, in relation to the Italian Republic, respectively the Minister of Labour and Social Security and an Insurance Institute entrusted with the management of one or more Italian insurance schemes, whereas, in relation to the United Kingdom, the above mentioned expressions both mean the Ministry of Labour and National Insurance for Northern Ireland.

(5) « employed person » means a person who comes within the definition of an employed person (or of a person who is treated as an employed person) in the legislation of one (or the other) Contracting Party; « employment » means employment as an employed person, and the words « employ » and « employer » refer to such employment;

(6) « old age pension » means, in relation to the United Kingdom, an old age pension or a retirement pension as defined in the legislation specified in subparagraph (a) (i) of paragraph (1) of Article 2.

Article 2

(1) The provisions of the present Convention shall apply

(a) in relation to the United Kingdom, to:

(i) The National Insurance Act (Northern Ireland), 1946 and the legislation in force before the 5th of July, 1948, which was replaced by that Act, establish-

ing insurance schemes in respect of unemployment, sickness, widowhood, orphanhood, old age and death and of the confinement of women, and

(ii) The National Insurance (Industrial Injuries) Act (Northern Ireland), 1946, establishing an insurance scheme in respect of personal injury caused by industrial accident and of prescribed diseases and injuries due to employment;

(*b*) in relation to the Italian Republic, to the legislation providing for:

(i) general insurance in respect of invalidity, old age and survivors,

(ii) insurance against industrial accidents and occupational diseases,

(iii) insurance against sickness,

(iv) insurance against tuberculosis,

(v) the physical and economic welfare of women workers in respect of maternity in so far as that legislation concerns the payment of benefits in cash to such women for pregnancy and child birth,

(vi) special schemes of insurance for prescribed classes of employed persons (namely, for the staff of undertakings which have a concession to operate a public transport or telephone service, for the staff of agencies which have a contract to collect taxes and for seamen), in so far as such schemes relate to the risks and the benefits covered by the legislation set out in items (i) to (v) of this sub-paragraph,

(vii) unemployment insurance.

(2) The present Convention shall also apply to any legislation which has amended for supplemented, or which may in future amend or supplement, the legislation referred to in paragraph (1) of this Article.

(3) The present Convention shall not apply to legislation which may be enacted extending to new classes of persons the insurance schemes mentioned in this Article, unless the Contracting Parties make an agreement to that effect.

PART II

GENERAL PROVISIONS

Article 3

(1) A national of one Contracting Party shall be subject to the obligations and shall enjoy the benefits of the legislation of the other Party under the same conditions as if he were a national of the latter.

(2) Subject to the provisions of Sections 3 and 4 of Part III, nothing in the present Convention shall be deemed to confer upon any person a right to be paid in respect of the same period benefits of the same kind under the legislation of both Parties.

Article 4

The present Convention shall not apply to established members of the foreign service of either Contracting Party.

Article 5

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, where a national of either Contracting Party is employed in the territory of one Party, the legislation of that Party shall, notwithstanding any provision thereof to the contrary, apply to him; and contributions in respect of his employment shall not be payable under the legislation of the other Party.

(2) (*a*) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and in the service of an employer who has a place of business there, is sent in the course of his employment to work in the territory of the other Party, the legislation of the former Party shall apply to that national as if he were employed in the territory of the former Party, provided that his employment in the latter territory is not expected to last for a period of more than six months. If, however, the employment should continue after such period, the legislation of the Party in whose territory the person concerned is employed shall apply to him.

(*b*) Where a national of either Party is employed by a transport undertaking in the operation of, or on, road or rail vehicles in the territory of one (or the other) Party, the legislation of the Party, in whose territory the transport undertaking has its head office, shall apply to him as if he were employed in that territory.

(3) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of paragraphs (1) or (2) of this Article shall not be applied to particular persons or classes of persons.

(4) Where a national of either Party is employed in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, he shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit for sickness, maternity, industrial accident or occupational disease or injury, under such legislation, be treated:

(*a*) in respect of sickness and maternity benefit, as if he were in the territory of the latter Party, and

(*b*) in respect of benefit for an industrial accident occurring or an occupational disease or injury contracted or received, during such employment, as if the accident had occurred, or the disease had been contracted or the injury had been received, in the territory of the latter Party.

(5) If a national of either Party and his wife are in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, his wife shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit to her in respect of maternity under such legislation, be treated as if she were in the territory of the latter Party.

(6) For the purpose of applying paragraphs (4) and (5) of this Article maternity benefit and cash benefit in respect of maternity mean, in relation to the legislation of the United Kingdom, maternity benefit other than home confinement grant.

Article 6

Subject to the provisions of Article 4

(*a*) Where an Italian citizen employed in the Government service of Italy and insured under the legislation of the Italian Republic is sent to the territory of Northern Ireland, the legislation of the Italian Republic shall apply to him as if he were employed in the territory of Italy. The provisions of paragraphs (4) and (5) of Article 5 shall also apply to him;

(*b*) where a citizen of the United Kingdom and Colonies employed in the Civil Service of Northern Ireland and insured under the legislation of the United Kingdom is sent to the territory of Italy, the legislation

in force in Northern Ireland shall be applied to him as if he were employed in the territory of Northern Ireland. The provisions of paragraphs (4) and (5) of Article 5 shall also apply to him;

(c) where a national of either Contracting Party, other than a national to whom paragraph (a) or (b) of this Article applies, is employed by the diplomatic or consular establishments of one Party in the territory of the other, or is employed there by a diplomatic or consular officer of the former Party in his personal capacity, the legislation of the Party in whose territory that national is employed shall apply to him.

Article 7

(1) For the purposes of this Article, « ship or aircraft of one (or the other) Party » means, according to the context,

(a) a ship or vessel whose port of registry is in United Kingdom territory as defined in paragraph (1) of Article 1 or an aircraft registered in the United Kingdom of which the owner (or managing owner if there is more than one owner) has his principal place of business in that territory;

(b) a ship or vessel flying the Italian flag, or an aircraft registered in Italy.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where a national of either Contracting Party ordinarily resident in the territory of one Party is employed on board any ship or aircraft of the other Party, the legislation of the latter shall apply to him, as if any condition relating to nationality, residence, or domicile were satisfied in his case.

(3) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and employed temporarily on board any ship or aircraft of the other Party, is paid remuneration in respect of that employment by some person who has a place of business in the territory of the former Party and who is not the owner of the ship or aircraft, the legislation of the former Party shall, in respect of that employment, apply to that national as it the ship or aircraft were a ship or aircraft of the former Party, and the person by whom the said remuneration is paid shall be treated as the employer for the purposes of such legislation.

(4) A national of either Contracting Party, who is or has been employed on board any ship or aircraft of one Party and who, in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, remains subject to the legislation of the other Party, shall for the purpose of any title to, or payment of, benefit under such legislation be treated as if were or had been employed on board a ship or aircraft of the latter Party.

(5) A ship or vessel built in the territory of one Party for a person having his principal place of business in the territory of the other Party shall be deemed to be a ship of the latter Party during the period which elapses between the beginning of the operation of launching and its registration or the completion of the formalities entitling it to fly the flag of any country, and the provisions of paragraph (3) of this Article shall apply as if the said person were the owner of the ship.

(6) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of the foregoing paragraphs shall not be applied to particular persons or classes of persons.

PART III
SPECIAL PROVISIONS

SECTION 1
Benefits in respect of Unemployment, Sickness (including Tuberculosis) and Maternity

Article 8

(1) A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, shall be entitled, together with his dependants, to receive the benefits provided for under the legislation of the latter Party in respect of unemployment, sickness (including tuberculosis) and maternity, provided that

(a) he has become insured under the legislation of the latter Party;

(b) the unemployment or the confinement occurs, or, in the case of sickness benefit, the illness is contracted, after he becomes insured under the legislations of the latter Party;

(c) he satisfies the conditions laid down by the legislation of the latter Party entitling persons to receive such benefits, and for this purpose any period during which he has been insured under the legislation of the former Party shall be treated as if it were a period during which he was insured under the legislation of the latter Party, and any contribution paid (or credited) in respect of him under the legislation of the former Party shall, subject to the provisions of Article 22, be treated as if it had been so paid or credited under the legislation of the latter Party.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall in any case restrict any right which the national concerned, or his dependants, may have under the legislation of the Party to whose territory he has gone.

(3) A national of either Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other for the specific purpose of being treated for a disease which was contracted, or a disablement which occurred, before he left the former territory, shall, while in the latter territory, remain entitled to and shall receive cash benefit for sickness from the insurance authority of the Party whose territory he has left, during such period as the insurance authority may allow.

(4) Where a woman, who is a national of either Party or the wife of such a national, is confined in the territory of one (or the other) Party, cash benefit for maternity other than, in relation to the legislation of the United Kingdom, home confinement grant shall be paid by the insurance authority of the Party under whose legislation the woman, or, in the case of a claim in respect of her husband's insurance, her husband, is paying contributions at the time of the confinement, or was last paying contributions before that time.

SECTION 2
Benefits in respect of long-term Sickness and Invalidity

Article 9

(1) Where a national of either Contracting Party has been insured in respect of long-term sickness benefit under the legislation of the United Kingdom, and in respect of cash benefit for invalidity under the legislation of the Italian Republic, the periods during which

he has been insured and the contributions paid (or credited) under the legislation of both parties shall, subject to the provisions of Article 22, be added together for the purpose of determining his right to benefit.

(2) Such benefit shall be payable by the insurance authority of the Party whose legislation applied to the national concerned at the time when the long term sickness or invalidity was first medically certified.

Article 10

If, after suspension or discontinuance of long term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom or of cash benefit provided for by the legislation of the Italian Republic, the national concerned again becomes entitled to benefit within a period of one year, the payment of such benefit shall be resumed by the insurance authority responsible for the benefit originally granted, provided that the state of long term sickness or invalidity is attributable to the disease or disablement in respect of which such benefit was previously granted.

Article 11

A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, and who is either in receipt of long term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom in respect of a disease or disablement which has been certified to be chronic prior to his departure, or is in receipt of cash benefit for invalidity provided for by the legislation of the Italian Republic, shall retain the right to such benefit, while he is in the latter territory, under the same conditions as would have applied had he remained in the former territory.

Article 12

The competent authorities shall determine by agreement the methods of medical and administrative supervision of any national of either Party who is in receipt of long term sickness benefit or cash benefit by virtue of this Section.

Article 13

For the purposes of this Part « a long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom » means:

(a) sickness benefit, in respect of a period of interruption of employment as defined in that legislation, which becomes payable to a person after he has in that period become entitled to sickness benefit for three hundred and twelve days;

(b) sickness benefit payment of which is resumed under the conditions laid down in Article 10.

SECTION 3

Old age pensions

Article 14

(1) Where a national of either Contracting Party, who has been insured for an old age pension under the legislation of both Parties, submits a claim for such a pension to the insurance authority of one Party, that insurance authority shall inform the insurance authority of the other Party. In these cases the insurance authority of each Party shall:

(a) for the purpose of deciding whether such national is entitled to a pension under the legislation of that Party, treat any period during which he was insured under the legislation of the other Party as a period during which he was insured under its own national legislation, and, subject to the provisions of Article 22, treat any contributions which have been paid (or credited) in respect of him under the legislation of the latter Party as contributions paid or credited under its own national legislation, and

(b) if the national is entitled to a pension under its own national legislation calculate the pension due to him in the following manner. It shall first calculate the pension that would have been due to the national concerned under its own national legislation if all the contributions paid (or credited) in respect of him under the legislation of the other Party had been paid or credited under its own national legislation. The pension actually due to the national concerned from the said insurance authority shall be that part of the pension so calculated which bears the same relation to the whole of the calculated pension as the total of all the periods for which contributions have been paid (or credited) in respect of him under its own national legislation bears to the total of all the periods for which contributions have been so paid or credited under the legislation of both Parties.

(2) For the purpose of applying paragraph (1) of this Article:

(a) the expression in that paragraph « contributions paid (or credited) in respect of a national » shall be deemed to mean contributions paid (or credited) in respect of the husband of a national in those cases where the national concerned is a woman claiming an old age pension by virtue of her husband's insurance;

(b) where contributions have been paid (or credited) in respect of a national of either Party under the legislation of the United Kingdom and are treated as having been so paid or credited under the legislation of the Italian Republic, they shall be deemed to have been paid at the average rate of the contribution in fact paid (or credited) in respect of that national under the legislation of the Italian Republic.

(3) Effect shall be given to the provisions of Articles 31, 32 and 33 in applying paragraphs (1) and (2) of this Article.

(4) A national of either Party may be entitled to receive, by virtue of the preceding paragraphs of this Article, either a pension from the insurance authority of one of the two Parties or pensions from the insurance authorities of both Parties.

Article 15

(1) A national of either Contracting Party may, at the time when his right to any benefit mentioned in Article 14 becomes established, choose not to take advantage of the provisions of that Article. In that case the benefit to which he is entitled under the legislation of each Party shall be paid to him separately by its insurance authority, and for this purpose it shall take into account only the periods during which he has been insured under its own legislation and the contributions which have been paid (or credited) under that legislation.

(2) Such national shall be entitled to make a fresh choice between taking advantage of the provisions of Article 14 and those of this Article when it is in his interest to do so.

Article 16

(1) Where a national of either Contracting Party is entitled to an old age pension under the legislation of one Party, he shall be entitled to receive such pension at the appropriate rate, while he is in the territory of the other Party.

(2) For the application of paragraph (1) of this Article, the provisions of the legislation of the United Kingdom respecting the earnings of the national concerned and of his wife shall be applied in Italy by the appropriate Italian insurance authority.

SECTION 4

Benefits in respect of Widowhood and Orphanhood

Article 17

The provisions relating to old age insurance contained in Articles 14 and 16 shall apply (with such modifications as the differing nature of the benefits shall require) tot the grant of a survivor's pension to the widow of a national of either Contracting Party or for a child who has lost one or both parents; but they shall not apply to the grant of a pension under the legislation of the Italian Republic to a widower or for a child whose father is alive.

SECTION 5

Benefits in respect of Industrial Accidents and Occupational Diseases or Injuries

Article 18

(1) Where a national of either Contracting Party would be entitled to any benefit (including any increase thereof or any additional allowance payable therewith) under the legislation of one Party in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury but for his absence from the territory of that Party, that national shall be entitled to and may receive such benefit in respect of any period during which he is in the territory of the other Party.

(2) The competent authorities shall cooperate in arranging for the medical examination, and in securing the medical and administrative supervision, of any person in receipt of benefit in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury.

SECTION 6

Provisions relating to the Payment of Benefits

Article 19

(1) In all cases where under the legislation of one Contracting Party any benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a dependant (other than a child to whom paragraph (2) of this Article applies), if the dependant had been in the territory of that Party, such benefit or increase thereof shall be paid in cases where the dependant is in the territory of the other Party.

(2) In the case where a benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a child or in respect of a dependant having the care of a child, if such child were in one territory, such benefit or increase thereof shall be paid notwithstanding that the child is in the other territory.

Article 20

(1) Where, under the provisions of Section 2, 3, 4 and 5 of this Part, benefit is payable by an insurance authority of one Contracting Party to a person in the territory of the other Party, the payment will be made by the appropriate insurance authority of the latter Party as agent for the former authority:

(*a*) in relation to the United Kingdom, in the case of:

(i) long-term sickness benefit,

(ii) old age pensions,

(iii) benefit for widowhood or orphanhood,

(iv) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents, or of occupational diseases or injuries, where such pensions have been finally assessed;

(*b*) in relation to the Italian Republic, in the case of:

(i) cash benefit in respect of invalidity,

(ii) old age pensions,

(iii) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents or occupational diseases.

(2) In all other cases the benefit shall be paid to the person entitled to receive it by the insurance authority from which it is due.

Article 21

(1) Any benefit specified in paragraph (1) (*a*) of Article 20, and payable in Italy in accordance with the provisions of that Article, may be paid, except in the case of a lump-sum payment, in arrear at monthly intervals.

(2) Any question as to the right to any benefit referred to in paragraph (1) (*a*) of Article 20 shall be determined by the competent authority of the United Kingdom after such enquiry and consultation as it may deem necessary. Its decision, without prejudice to the right to review such decision if new facts are brought to its notice, shall be final.

Article 22

In so far as contributions have been paid (or credited) under the legislation of both Contracting Parties in respect of the same period, account shall be taken, for the purpose of paragraph (1) (*c*) of Article 8, of paragraph (1) of Article 9 or of paragraph (1) of Article 14, of those contributions which were paid (or credited) under the legislation of the Party in whose territory the person concerned was resident at the time.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 23

The competent authorities:

(1) shall make such administrative arrangements, as may be required, for the application of the present Convention;

(2) shall communicate to each other information regarding any measures taken by them for the application of the Convention; and

(3) shall communicate to each other information regarding any changes made in their legislation, which affect the application of the Convention.

Article 24

The competent authorities and the insurance authorities shall furnish one another assistance in the application of the present Convention as if the matter were one affecting the application of their own insurance schemes.

Article 25

(1) The benefit of any exemption from legal dues, charges and fees, provided for in the legislation of one Contracting Party in respect of any certificate or other document, shall be extended in relation to any certificate or other document required for the purpose of applying the legislation of the other Party.

(2) Any requirement imposed by the legislation of either Party relating to the legalisation or authentication by its diplomatic or consular officials of any certificate or other document shall be waived in connexion with any certificate or other document which has to be produced for the purpose of applying the present Convention.

Article 26

Any claim, notice or appeal which should have been presented to the insurance authority of one Contracting Party, but which is in fact presented to the insurance authority of the other Party, shall be treated as if it had been presented to the insurance authority of the former Party. In such cases, the insurance authority of the latter Party shall, as soon as possible, transmit the claim, notice or appeal to the insurance authority of the former Party.

Article 27

The competent authorities and the insurance authorities may correspond in their own official language directly with one another or with any person concerned (or his legal representative) in regard to the application of the present Convention.

Article 28

Any claim or document, presented by a national of either Contracting Party or his dependants to the competent authorities of one Party or to their insurance authorities pursuant to the present Convention, may be written in the official language of the other Party.

Article 29

(1) Payment of any benefit in accordance with the provisions of the present Convention may be made in the currency of the Contracting Party whose insurance authority makes the payment.

(2) Where the insurance authority of one Contracting Party has, under the present Convention, paid any benefit in the currency of that Party on behalf of the insurance autority of the other Party, the latter authority shall discharge its liability to the former authority by repaying in the currency of the former Party the exact amount of the benefit so paid.

Article 30

The competent authorities or the insurance authorities may, in the event of a disagreement regarding responsibility for the payment of any benefit referred to in the present Convention, make provisional payments to the person concerned pending the settlement of the disagreement.

Article 31

The competent authorities shall, subject to the provisions of article 32, determine by agreement in what manner and within what times claims and notices of retirement may be made or given in relation to any old age pension referred to in the present Convention and the date from which any such pension shall be payable.

Article 32

A United Kingdom old age pension, which within a period of six months after the entry into force of the present Convention becomes payable by virtue of its provisions, shall be paid from the date on which it becomes so payable, if, within the said period, the claim therefor is made and any relevant notice of retirement is given. If, within the said period, the claim is not made or any such notice is not given, the provisions of article 31 shall apply.

Article 33

(1) In any case where a national of either Contracting Party left United Kingdom territory, as defined in paragraph (1) of article 1, before the 5th July, 1948, and had previously received one or more payments of old age pension under the legislation of the United Kingdom, he shall be entitled, if he is in Italy, to draw such a pension at the rate prescribed in paragraph (3) of this Article appropriate to him, and on the same conditions as if he were in the said territory, provided that the furnishes satisfactory evidence of identification.

(2) In any case where a national of either Party left the said territory before the 5th July, 1948, and would have been able, but for his absence from that territory, to receive, before that date, payments of old age pension under the said legislation, he shall be entitled to draw such a pension on the conditions set out in paragraph (1) of this Article, provided that, before he left the said territory, one or more contributions in respect of insurance for such a pension had been paid since the 1st July, 1940, by or in respect of him (or, in the case of a pension the right to which is acquired by a married woman by virtue of her husband's insurance, by or in respect of her husband).

(3) The rate of pension payable under the provisions of paragraphs (1) and (2) of this article shall be determined as follows:

(*a*) if the pension was paid before the pensioner left the said territory the rate shall be the rate applicable in the territory at the time when the pension was last paid;

(*b*) if the pension was not paid before the pensioner left the said territory by reason of delay in making, or failure to make, a claim, the rate shall be the rate of pension to which the pensioner was entitled immediately before his leaving the said territory;

(*c*) if the pension was not paid before the pensioner left the said territory because the pensioner (or her husband, as the case may be) had not then attained pensionable age, the rate shall be the rate at which the pension would have been paid had the pensioner remained in the said territory until the pensioner (or her husband, as the case may be) attained that age.

(4) Where a national of either Party insured under the legislation of the United Kingdom left the said territory before the 5th July, 1948, and attained pen-

sionable age after that date, he shall be entitled to have any contribution which was paid (or credited) after the 1st July, 1940, in respect of him under that legislation, taken into account for the purpose of determining his right to a pension under the present Convention, provided that, within the period during which he was regarded under that legislation as having continued to be insured, he became insured and continued to be insured, until the 5th July, 1948, under Italian legislation.

Article 34

The provisions of articles 31, 32 and 33 shall apply in relation to benefits in respect of widowhood and orphanhood subject to such modifications as the differing nature of such benefits shall require.

Article 35

(1) No provisions of the present Convention shall confer a right to receive any payment of benefit for a period before the date of the entry into force of the Convention.

(2) Subject to paragraph (1) of this article, where a benefit (other than a lump-sum payment) is payable in accordance with the provisions of the Convention in respect of an event for which benefit is provided for under the legislation of either Contracting Party, it shall be paid notwithstanding that the event in respect of which the benefit is claimed occurred before the date of the entry into force of the Convention, and for this purpose.

(*a*) any benefit which has been either suspended or never awarded because the person concerned has not made a claim or is absent from the territory of either Party shall, from that date, be paid or determined and paid, as the case may be, in accordance with the provisions of the Convention;

(*b*) any benefit which has been determined shall, where necessary, be determined afresh from that date, in accordance with the provisions of the Convention, provided that its capital value has not been liquidated.

(3) Any period during which a national of either Party has been insured before the date of the entry into force of the Convention and also the contributions which have been paid (or credited) in respect of that national before that date shall, subject to the provisions of article 33, be taken into account for the purpose of determining the right to benefit in accordance with the provisions of the Convention.

Article 36

(1) The Contracting Parties shall endeavour to resolve by negotiation any disagreement which may arise as to the interpretation or application of the present Convention.

(2) If any such disagreement cannot be resolved by negotiation within a period of three months from the commencement of the negotiation, the disagreement shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties, or, in default of such agreement within a further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of either Party by the President of the International Court of Justice.

(3) The decision of the arbitral body, or arbitrator, as the case may be, shall be accepted as final and binding.

Article 37

The Contracting Parties shall, where necessary, conclude one or more agreements based on the principles of the present Convention for the purpose of supplementing its provisions.

Article 38

In the event of the termination of the present Convention, any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained and negotiations shall take place for the settlement of any rights then in course of acquisiton by virtue of those provisions.

Article 39

The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in London as soon as possible. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

Article 40

The present Convention shall remain in force for a period of one year from the date of its entry into force. Thereafter it shall continue in force from year to year unless it is denounced in writing three months before the expiry of any such yearly period.

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention and affixed thereto their seals.

Done in duplicate at Rome the 29th day of January 1957 in the English and Italian languages, both texte being equally authoritative.

For the Italian Republic
DINO DEL BO

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ASHLEY CLARKE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 356.

Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente art. 13-*bis*:

« Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purchè all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Il Ministro per il tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purchè l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purchè lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANGELINI — GONELLA — ANDREOTTI — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 marzo 1958, n. 357.

Provvidenze per studi, ricerche e sperimentazioni sull'energia nucleare per usi pacifici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti affidati dalla legge 5 febbraio 1957, n. 19, al Comitato nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.), da effettuarsi in base al programma approvato dal Ministro per l'industria e commercio sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione, è autorizzato un contributo di lire 15.740 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari in ragione di lire 3240 milioni per l'esercizio finanziario 1957 58 e di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1958 59.

All'onere relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si farà fronte a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1958-59 a carico del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958, le spese di partecipazione dell'Italia al Centro europeo ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale energia atomica (A.I.E.A.) saranno a carico del Comitato nazionale per le ricerche nucleari.

Per il Centro europeo ricerche nucleari, nell'esercizio 1957-58, il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvederà ad integrare, fino a copertura della necessaria spesa di partecipazione italiana, la somma già all'uopo erogata in base alla legge 9 marzo 1955, n. 310.

Parimenti il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvederà ad integrare fino alla copertura della necessaria spesa di partecipazione italiana la somma già all'uopo stanziata per l'Agenzia internazionale energia atomica in base alla legge 27 settembre 1957, n. 876.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — PELLA — TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI — TOGNI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 marzo 1958, n. 358.

Proroga al 30 giugno 1960 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte del l'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa, è prorogata fino al 30 giugno 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 marzo 1958, n. 359.

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, non si applica qualora le riparazioni, modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957.

Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui alla lettera *c)* dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per la installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili con scafo in legno di nuova costruzione destinate alla navigazione marittima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI — GAVA — GONELLA — CASSIANI — ANDREOTTI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 marzo 1958, n. 360.

Istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo presso la Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1957-58, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella *D*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni, è incrementato di due posti di professore che vengono assegnati alla Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino in aggiunta a quelli di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1323.

Art. 2.

All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dalla attuazione della presente legge, valutato a lire 3.470.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e a lire 5.200.000 per quelli successivi, si provvederà a carico del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1957-58, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 marzo 1958, n. 361.

Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Addetti

Art. 1.

Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede;

c) le indennità per accreditamenti multipli;

d) l'indennità supplementare mensile di aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennità di aeronavigazione;

e) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

L'assegno di sede è costituito dall'assegno base e dalle eventuali maggiorazioni o riduzioni relative alle singole sedi.

Le misure degli assegni base, delle indennità per accreditamenti multipli e della indennità supplementare di aeronavigazione sono indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Sugli assegni base e sulle indennità per accreditamenti multipli previsti dalla tabella allegata alla presente legge per l'addetto, l'addetto aggiunto e l'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario.

Agli emolumenti suddetti si applicano inoltre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare.

Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge, si intende per assegno personale quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con l'eventuale maggiorazione dovuta in dipendenza della situazione di famiglia di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 5.

L'addetto che è accreditato in Stati diversi, oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennità per accreditamenti multipli per uno solo di detti Stati e la stessa ridotta alla metà per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limite di tre in tutto.

Per gli accreditamenti in più di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, non compete alcuna indennità.

L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata da cui dipende, lo è anche per una o due altre Forze armate riceve la predetta indennità completa per il secondo accreditamento e ridotta alla metà per il terzo accreditamento.

E' ammesso il cumulo delle indennità contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere più accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede.

Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennità per il secondo e terzo accreditamento.

Art. 6.

Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennità di sistemazione secondo le norme stabilite dall'art. 18 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo le seguenti modifiche:

1) al comma sesto dell'art. 18, alle parole « a prestare servizio al Ministero, ovvero collocati a disposizione » sono sostituite le altre « a prestare servizio in Italia o che comunque cessino dall'incarico all'estero »;

2) al comma ottavo dello stesso art. 18, alle parole « Il Ministero degli affari esteri » sono sostituite le altre « il Ministero della difesa ».

Art. 7.

Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti:

a) spese per fitto dei locali d'ufficio, quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche.

Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione sarà rimborsato solo l'affitto dei locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio nella misura che sarà determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza diplomatica presso la quale ha sede l'addetto;

b) spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio, quando ad essi non provveda la Rappresentanza diplomatica;

c) spese postali, telegrafiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;

d) spese di cancelleria nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa;

e) spese per lavori straordinari di traduzione;

f) spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico;

g) spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Il rimborso delle spese previste dal presente articolo è effettuato in base a conti debitamente documentati.

Art. 8.

L'addetto in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria non superiore ad un mese, durante la quale conserva per intero l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli. Se per ragioni di cumulo gli spetti una licenza ordinaria superiore ad un mese, l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli competono nella misura intera per i primi due mesi e ridotta a un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nella licenza ordinaria spettante.

Qualora l'addetto venga a trascorrere la licenza ordinaria in Italia, ha diritto, oltre al trattamento di cui al comma precedente, all'assegno personale e alla indennità per accreditamenti multipli in misura intera, per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 4 gennaio

1951, n. 13. Il godimento degli emolumenti predetti per i giorni di viaggio è consentito per una volta all'anno, qualunque sia la durata della licenza stessa.

Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata della licenza ordinaria, cessa la corresponsione dell'assegno personale e delle indennità per accreditamenti multipli.

Ai fini del trattamento di cui ai commi precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto alla metà qualora l'addetto sia chiamato a prestare servizio in Italia o sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato in aspettativa o comunque cessi dal servizio.

L'addetto che fruisce della licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non ha diritto all'assegno personale e alle indennità per accreditamenti multipli nè durante il periodo di licenza nè per i giorni di viaggio.

In nessun caso possono essere rimborsate le spese di viaggio.

L'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli non sono dovuti durante le licenze straordinarie.

Art. 9.

L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i primi dieci giorni e ridotti alla metà per un periodo successivo, che non può in ogni caso superare i cinquanta giorni.

All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico-consolare nonchè lo assegno personale e le indennità per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 10.

Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese a suo carico, come se egli fosse in sede.

Art. 11.

Le spese di trasferimento degli addetti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Patria per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti del personale diplomatico consolare.

CAPO II

Addetti aggiunti ed assistenti

Art. 12.

All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti, all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti.

Art. 13.

Le misure degli assegni base degli addetti aggiunti e degli assistenti sono stabilite nella tabella annessa alla presente legge. Si applicano per il resto le disposizioni del capo I.

Art. 14.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti che, per ragioni di servizio, risiedano in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto percepiscono gli assegni previsti per la carica ricoperta nella sede di residenza.

La stessa norma si applica all'assistente dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da quello in cui risiede l'aggiunto.

CAPO III

Archivisti

Art. 15.

Gli archivisti degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti sono scelti tra i sottufficiali e gli impiegati della carriera esecutiva del Ministero della difesa.

In casi particolari l'archivista può essere assunto dall'addetto, dall'addetto aggiunto e dall'assistente tra i connazionali residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della difesa e il gradimento della Rappresentanza diplomatica consolare.

Art. 16.

Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede;

c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 17

Gli archivisti di cui al precedente art. 16 percepiscono gli assegni di sede degli archivisti addetti agli uffici diplomatici e consolari, con l'eventuale riduzione prevista per i celibi o l'eventuale maggiorazione dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 18.

All'archivista inviato dall'Italia spetta un'indennità di sistemazione secondo le norme di cui al precedente art. 6.

Art. 19.

Le competenze spettanti agli archivisti assunti fra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa, su proposta dell'addetto o dell'addetto aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno di sede che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con le eventuali maggiorazioni o le eventuali riduzioni previste per la situazione di famiglia.

All'archivista assunto tra connazionali residenti all'estero che venga licenziato è corrisposta un'indennità nei casi e secondo i criteri e le modalità di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Art. 20.

Agli archivisti che effettuano viaggi di servizio è corrisposto il medesimo trattamento previsto per gli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 21.

Per le licenze degli archivisti sono applicabili le disposizioni del precedente art. 8 con le seguenti varianti:

a) la licenza annuale ordinaria dell'archivista non può superare i venti giorni;

b) agli effetti della corresponsione dell'assegno personale, il cumulo è concesso per un massimo di quaranta giorni.

Art. 22.

Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia o vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno personale, le disposizioni di cui al precedente art. 9. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'art. 20.

Art. 23.

Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Italia per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

CAPO IV

Personale locale

Art. 24.

Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, di intesa con quello del tesoro, può assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri).

Al personale di cui al precedente comma viene attribuito il medesimo trattamento economico che la locale Rappresentanza diplomatica attua nei confronti di analogo personale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Art. 25.

Fuori dei casi previsti dal precedente art. 24, il personale occorrente per i lavori precari è fornito dalla locale Rappresentanza diplomatica e la relativa spesa è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 26.

Gli archivisti e i fattorini assunti tra i connazionali residenti all'estero sono iscritti per la sola assistenza sanitaria all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

CAPO V

Personale in servizio all'estero presso organi internazionali

Art. 27.

Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti o internazionali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, presente il rappresentante del Ministero della difesa, come previsto dall'art. 32 della presente legge.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dai precedenti articoli 8 e 9.

CAPO VI

Disposizioni varie e finali

Art. 28.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro sono designate le Rappresentanze diplomatiche ove possono essere destinati addetti, addetti aggiunti e assistenti.

Art. 29.

L'assegno personale, le indennità per accreditamenti multipli e l'indennità supplementare di aeronavigazione competono dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessano il giorno stesso in cui il personale lascia la carica.

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendono indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante, al titolare cessante è corrisposto, per un periodo non eccedente i cinque giorni, l'assegno di sede ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia.

Art. 30.

Per il pagamento delle competenze al personale contemplato nella presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 6, 25 e 26 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 31.

L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per la difesa.

Art. 32.

Della Commissione prevista dall'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, fa parte un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato quando si discutano questioni concernenti gli assegni negli Stati ove siano istituite sedi di addetti militari.

Art. 33.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

Art. 34.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1954.

Per il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1954 sono convalidati i coefficienti di maggiorazione o di riduzione ricavati, in via proporzionale, da quelli stabiliti per il personale diplomatico e consolare in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, nella stessa sede degli addetti, addetti aggiunti e assistenti.

Per il periodo dal 1° luglio 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati, per il personale celibe o vedovo senza prole, gli assegni corrisposti in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1154.

Art. 35.

All'onere di lire 66.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sarà fatto fronte per lire 34.000.000 con fondi già stanziati nei capitoli n. 36 (14.000.000) e n. 102 (20.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; e per lire 32.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 150 (14.000.000) e n. 188 (18.000.000) dello stesso stato di previsione della spesa.

Alla copertura dell'onere di lire 33.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte per lire 24.000.000 con i fondi stanziati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio n. 35 (14.000.000) e n. 91 (10.000.000) e per lire 9.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 173.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA

Ammontare mensile lordo degli assegni, delle indennità per accreditamenti multipli e dell'indennità supplementare di aeronavigazione per gli addetti, addetti aggiunti e assistenti.

	Colonnelli capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori — Lire	Ufficiali degli altri gradi — Lire
Addetto in sede di Ambasciata	307.100	292.710
Aggiunto in sede di Ambasciata	228.930	218.210
Assistente in sede di Ambasciata	195.430	186.270
Addetto in sede di Legazione	228.930	218.210
Aggiunto in sede di Legazione	195.430	186.270
Assistente in sede di Legazione	173.090	164.990
Accreditamento in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto	8.380	7.990
Accreditamento per le altre Forze armate oltre la propria nello stesso Stato in cui l'addetto risiede	16.760	15.980
Indennità supplementare di aeronavigazione	40.210	38.320

Nota — A partire dal 1° luglio 1955 le misure degli assegni base, delle indennità per accreditamenti multipli e dell'indennità supplementare di aeronavigazione indicate per i colonnelli, capitani di vascello e ufficiali dei gradi superiori si applicano anche per i tenenti colonnelli e capitani di fregata. A decorrere dal 1° luglio 1956 le suddette misure si applicano anche per i maggiori e i capitani di corvetta.

A partire dal 1° luglio 1955, si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 e a partire dal 1° luglio 1956 l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

LEGGE 2 aprile 1958, n. 362.

Modifica alle norme del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, relative al passaggio a ruolo del personale salariato del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In favore dei salariati nominati in ruolo ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, è riconosciuto valido agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui all'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo, con diritto alla ricostruzione di carriera prevista dall'art. 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 363.

Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 dicembre 1952, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 2 aprile 1958, n. 364.

Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Sono abrogati l'art. 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto 6 settembre 1954, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 412486 del 12 febbraio 1958, con la quale il Ministero del tesoro ha chiesto che il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione predetto, dott. Ruggero Mastrangelo, collocato a riposo, sia sostituito con il dott. Marco Negro;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Marco Negro è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Ruggero Mastrangelo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1958

GRONCHI

GUI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1958
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 68 — BARONE

(1849)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1958.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, approvato con decreto del Capo del Governo in data 10 luglio 1939 e modificato con decreto Ministeriale del 28 luglio 1945;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1957, con il quale i signori conte Gian Pietro Macioti Giberti e comm. Ennio Severini vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Orvieto;

Considerato che il conte Gian Pietro Macioti Giberti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Ennio Severini, attuale vice presidente, è nominato presidente della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, in sostituzione del conte Gian Pietro Macioti Giberti, e l'avv. Salvatore Fumi è nominato vice presidente della Cassa medesima in sostituzione del comm. Ennio Severini, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1958

Il Ministro: MEDICI

(1874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1958, registro n. 7 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 17 800 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2002)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1958, registro n. 7 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 56 700 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2001)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1958, registro n. 7 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna) di un mutuo di L. 19 800 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2003)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1958, registro n. 7 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grammichele (Catania) di un mutuo di L. 9 700 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2004)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644 —
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,217
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	164,502
1 Franco belga	12,498
100 Franchi francesi	147,735
1 Franco svizzero acc.	142,552
1 Lira sterlina	1745,625
1 Marco germanico	148,767
1 Scellino austriaco	24,018

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giorgio Maj, nato a Bologna il 28 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 20 dicembre 1941, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-40.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1772)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1958, è stato revocato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune, ed è stato nominato commissario governativo il sig. Condemi De Felice Francesco.

(1851)

Revoca del decreto in data 27 gennaio 1958, relativo allo scioglimento con nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Edificatrice Universal », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 aprile 1958, è stato revocato il precedente provvedimento in data 27 gennaio 1958, relativo allo scioglimento di ufficio con nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Edificatrice Universal », con sede in Milano.

(1852)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti 18 marzo 1958, registro n. 6 Finanze, foglio n. 255, è stato respinto perchè infondato il ricorso in via straordinaria prodotto in data 6 agosto 1955 dai signori Accorinti Giuseppe, Buonagiudi Lorenza ed altri, in servizio presso gli uffici del Registro di Firenze, avverso la circolare ministeriale 9 febbraio 1955, con la quale nel disporre la concessione dell'acconto sull'assegno personale di cui al decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, venne stabilito che fossero esclusi da tale concessione coloro che, come i ricorrenti, si trovavano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 gennaio 1948, n. 76.

(1854)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5172 in data 8 aprile 1958, l'ing. Edoardo Brunetti è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli.

(1900)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei magistrati De Mattia dott Vincente e Valentino dott Vittorio, rispettivamente, presidente effettivo e presidente supplente di detta Commissione, poichè entrambi sono stati trasferiti in altra sede,

Decreta:

Il dott D'Arienzo Tommaso e il dott Provitera Giuseppe, rispettivamente, presidente e consigliere della Corte d appello di Potenza, sono nominati, il primo presidente effettivo e l'altro presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione dei magistrati De Mattia dott Vincente e Valentino dott Vittorio, trasferiti in altra sede

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Registro n 25 *Grazia e giustizia, foglio n* 310 — BOVIO

(1983)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nel ruolo del personale delle Segreterie universitarie, riservato al personale in servizio nella Scuola normale superiore di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato,

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n 1642,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915 18,

Vista la legge 25 settembre 1940, n 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto legge 4 agosto 1945, n 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente,

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, sull'ordinamento delle Segreterie universitarie,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, e successive modificazioni, concernenti i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra.

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1253, relativo al riordinamento del ruolo del personale delle Segreterie universitarie, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n 224,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Vista la legge 24 luglio 1957, n 756, relativa a provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa,

Decreta

Art 1.

A termini dell'art 7 della legge 24 luglio 1957, n 756 sono indetti i seguenti concorsi nel ruolo del personale delle Segreterie universitarie riservato al personale in servizio nella Scuola normale superiore di Pisa

a) Carriera direttiva concorso per esami e per titoli a due posti di consigliere di 3ª classe (coeff 229),

b) Carriera di concetto concorso per esami e per titoli a un posto di vice ragioniere (coeff 202),

c) Carriera esecutiva concorso per titoli a tre posti di applicato aggiunto (coeff 157)

Al concorso possono partecipare coloro che alla data del 1° luglio 1956 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso la Scuola normale superiore di Pisa

L'anzianità di servizio prevista dal precedente comma è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti, reduci partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Le prove di esame per le carriere direttiva e di concetto sono quelle stabilite nell'annesso programma.

Art 2

Per essere ammesso ai concorsi è necessario che l'aspirante:

A) sia cittadino italiano e goda dei diritti politici,

B) abbia compiuto l'età di 18 anni,

C) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

D) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

E) sia fornito del seguente titolo di studio:

Carriera direttiva diploma di laurea,

Carriera di concetto diploma di scuola media di 2° grado.

Carriera esecutiva diploma di scuola media di 1° grado.

Per altro, al concorso stesso potrà essere ammesso anche il personale, sprovvisto del titolo di studio, che, per almeno un quinquennio, abbia lodevolmente esercitato funzioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva

L'anzianità di servizio è ridotta di due anni nei riguardi dei dipendenti non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

La natura e la durata del servizio prestato dovranno, in tal caso, risultare dal certificato o dalla copia dello stato di servizio che i candidati sono tenuti a produrre a norma del successivo art 5, lettera *r*)

F) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art 3

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L 200, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione superiore - Divisione V) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) le generalità;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati alla lettera E) del precedente art. 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario o Scuola lo abbia conseguito, in quale anno e la votazione riportata;

g) di essere di sana e robusta costituzione fisica, come previsto alla lettera D) del precedente art. 2, precisando se abbia difetti o imperfezioni e la loro natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare:

1) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

L'aspirante preciserà infine i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (per gli aspiranti alle carriere direttiva e di concetto).

Il candidato preciserà tutti i necessari elementi di identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda deve contenere il visto del direttore della Scuola.

I concorrenti per l'ammissione alla carriera esecutiva dovranno allegare alla domanda il titolo di studio, eventualmente in possesso, o il certificato di cui alla lettera r) del successivo art. 5, oltre tutti quei titoli che intendono far valere.

Art. 4.

I concorrenti alle carriere direttiva e di concetto che abbiano superato la prova orale e che abbiano dichiarato di essere in possesso di alcuni dei titoli previsti dal precedente art. 3, dovranno trasmetterne la relativa documentazione o produrli materialmente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Entro lo stesso termine, coloro che intendano far valere determinati titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine a pubblici impieghi dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengano alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione, nonchè la categoria e la voce della invalidità, ovvero il mod. 69 ter, rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d), dovranno produrre il mod. 69 in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lettera e), rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco;

r) gli aspiranti dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, firmato dal direttore, attestante che alla data del 1° luglio 1956 e per almeno tre anni o cinque anni essi hanno esercitato, presso gli uffici di segreteria, funzioni inerenti ai posti ai quali concorrono. Il certificato predetto dovrà precisare da quale data l'interessato fu assunto in servizio e con quale qualifica, e dovrà altresì, contenere gli estremi del provvedimento di assunzione.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, dovranno presentare e far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore Divisione 5ª) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100;

2) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio in base al quale è stata chiesta l'ammissione al concorso;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è nato all'estero, il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco,

7) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

8) copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia oppure estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e provvisto dal visto di conferma del competente commissario di leva.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi

L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica degli aspiranti all'impiego sottoponendoli a visita di un sanitario di sua fiducia.

Art 6.

Non e consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facolta di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito del l'anzianita di servizio del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del 1º luglio 1956

Con successiva ordinanza verranno stabilite le modalità cui dovranno attenersi le Commissioni ai fini della valutazione delle prove di esame per l'accesso alle carriere direttiva e di concetto e dei titoli prodotti dai candidati per l'accesso alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi sarà formulata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva

A parita di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 10

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del coefficiente 229, per la qualifica di consigliere di 3ª classe, del coefficiente 202, per la qualifica di vice ragioniere, del coefficiente 157, per la qualifica di applicato aggiunto, oltre l'indennità di aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni

Per cio che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n 3

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 30 gennaio 1958

p Il Ministro SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 aprile 1958
Registro n 23 Pubblica istruzione, foglio n 84

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

a) *Concorso carriera direttiva*:

Prove scritte

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo o costituzionale,
3) prova di carattere pratico concernente i servizi della Amministrazione universitaria.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie sopra indicate, verterà sulle seguenti:

1) diritto del lavoro,
2) economia politica e scienza delle finanze,
3) statistica metodologica e demografica,
4) nozioni di ragioneria e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
5) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione universitaria.

b) *Concorso carriera di concetto*:

Prove scritte

1) elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale),
2) elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze,
3) ragioneria e contabilita generale dello Stato.

Prova orale

La prova orale, oltre che nelle materie sopra indicate, verterà sulle seguenti.

1) diritto del lavoro.
2) nozioni di statistica;
3) nozioni di legislazione scolastica con particolare riguardo ai servizi vari dell'Amministrazione universitaria.

Roma, addi 30 gennaio 1958

p Il Ministro: SCAGLIA

(1959)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con art 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro

Art 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica,
2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti

Ai sensi del quarto comma dell'art 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea

I suddetti limiti massimi di età sono elevati

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) ad anni trentanove

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

5) ad anni quaranta

a) per coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I R C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario,

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età,

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) essere cittadini italiani Ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere il godimento dei diritti politici,

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira

Art 3

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare.

a) il cognome e nome,

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) la sede di esami prefeiita;

l) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati da competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da lire 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

Art 8

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6,

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art 6,

2) titolo di studio,

3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) un certificato rilasciato su carta bollata da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dello attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art 9

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti i prigionieri in Germania o in Giappone i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli

degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da lire 100, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da lire 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammesso a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1958
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 153

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla).

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (Prov. di . . . .) il (1) . . . . . e residente in . . (Prov. di . . .) via . . n. chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . di non aver riportato condanne penali (3) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . .

Il sottoscritto dichiara, infine di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . li . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953; colpito da leggi razziali,

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposta al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:
1) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:
1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:
1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro,
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 22 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1960)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1957, n. 2305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 28 febbraio 1958, avranno luogo in Roma, presso il Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, via Giolitti, 34 (Stazione Roma-Termini), nei giorni 13 e 14 maggio 1958, alle ore 7.

(2009)

PREFETTURA DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 40815-3/S del 30 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente

Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti

Sangiorgi prof. dott. Giuseppe, docente in igiene;
Ferrannini prof. dott. Alfredo, docente in patologia medica dell'Università di Bari;
Segreto dott. Francesco, medico provinciale;
Vinciguerra dott. Michele, ufficiale sanitario.

Segretario

Prina dott. Bartolomeo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 4 aprile 1958

Il prefetto: TEDESCO

(1946)

PREFETTURA DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 40814-3/S del 30 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente

Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti

Denase prof. dott. Ettore, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Bari;
Bronzino dott. Domenico, primario del reparto ostetricia dell'Ospedale civile di Matera;
Segreto dott. Francesco, medico provinciale;
Deserti Mafalda, ostetrica condotta di Stigliano.

Segretario

Stranges dott. Francesco, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 4 aprile 1958

Il prefetto: TEDESCO

(1947)

PREFETTURA DI MESSINA

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto che occorre provvedere al riesame degli atti inerenti al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Messina in conformità della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in data 19 ottobre 1957;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 330/140432 del 14 settembre 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Considerato che il componente ed il segretario di detta Commissione, rispettivamente prof. Renzo Vendramini e dottor G. Battista D'Amico, sono stati trasferiti ad altra sede;

Ritenuto pertanto di provvedere alla sostituzione del predetto componente e del segretario, a norma dell'art. 8, ultimo comma del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 8 e 9 del succitato regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 225, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Messina, costituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica numero 330/140432 del 14 settembre 1955, viene modificata come segue:

De Blasi prof. dott. Raffaele, docente di igiene e direttore dell'Istituto di igiene presso l'Università di Messina, componente, in sostituzione del prof. Renzo Vendramini, trasferitosi in altra sede;

Valenti dott. Natale, funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, segretario, in sostituzione del dott. G. Battista D'Amico, trasferitosi in altra sede.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Messina.

Messina, addì 22 marzo 1958

Il prefetto: RUSSO

(1881)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.